

CIRCOLARE N. 66/1968

Prot. 1950/7914

OGGETTO: Classificazione, Individuazione e DENOMINAZIONE degli impianti di trasporto a fune e speciali.

I - PREMESSA

Già con la circolare n. 105/3375 in data 16 ottobre 1964 di questo Ministero, venne posta in rilievo la necessità di una esatta "individuazione" degli impianti di trasporto a fune, specie per la fase conclusiva della iscrizione degli impianti stessi in un registro a carattere nazionale. Ora, tale necessità viene ad assumere un carattere di indispensabilità in dipendenza della crescente molteplicità quantitativa e qualitativa degli impianti stessi, e ciò sin dalle fasi iniziali della presentazione delle domande di concessione e della predisposizione e presentazione dei progetti.

Ai fini della sua individuazione, è da considerare "impianto di trasporto a fune" qualsiasi tronco funiviario munito di unità motrice indipendente, anche se facente parte di un complesso funiviario costituito da più tronchi successivi, e si rende necessario che la "classificazione" e la "denominazione", che individuano l'impianto stesso, vengano designate con la massima precisione e accuratezza, specie per ovviare a possibili indeterminazioni ed omonimie connesse con le peculiari caratteristiche e circostanze degli impianti in parola (brevità di non pochi dei percorsi interessati, addensamento di più impianti di risalita in ristrette zone di molte località turistiche o su particolari itinerari, più impianti costituenti un certo complesso, ecc.). Peraltro, tale necessità è il presupposto per l'impostazione - che è in corso - di esatte rilevazioni statistiche nazionali, ed è pure indispensabile nei casi di sovvenzionabilità, o, più semplicemente, di determinazione dei costi di costruzione (preventivi o consuntivi), nella determinazione dei fondi di rinnovo, ecc.

II — CLASSIFICAZIONE DEL TIPO D'IMPIANTO

Tenuto conto delle classificazioni contemplate nella vigente legislazione sui trasporti a fune, e considerate le caratteristiche tecniche peculiari che differenziano i diversi tipi di trasporto e di impianto, si conviene di adottare per ogni singolo impianto una delle seguenti dizioni:

- ASCENSORI
- FUNICOLARI
- FUNIVIE BIFUNI A VA E VIENI
- FUNIVIE BIFUNI UNIDIREZIONALI (a collegamento PERMANENTE o TEMPORANEO)
- SEGGIOVIE ovvero CABINOVIE a COLLEGAMENTO PERMANENTE (ovvero: “ad attacchi fissi”)
- SEGGIOVIE ovvero CABINOVIE a COLLEGAMENTO TEMPORANEO
- SCIOVIE DI “1A CATEGORIA” ovvero di “2A CATEGORIA”: precisando, per quest’ultima categoria, se “a FUNE ALTA” o “a FUNE BASSA”
- SLITTOVIE e ROTOVIE
- PIANI INCLINATI
- TELEFERICHE PER MERCI E PERSONE
- TELEFERICHE PER MERCI
- BLONDIN
- PALORCI

Per IMPIANTI DI TIPO DIVERSO da quelli sopra considerati e per i trasporti speciali dovrà essere utilizzata una dizione specifica connessa con le particolari caratteristiche del veicolo o della via (ad es. carrello automotore, slittinovia, ecc.).

Comunque, resta convenzionalmente convenuto che tutte le dizioni sopra elencate si riferiscono, in mancanza di ulteriori specificazioni, ad impianti destinati al trasporto IN SERVIZIO PUBBLICO; qualora trattasi di servizio privato, dette dizioni dovranno essere immediatamente seguite dalla specifica IN SERVIZIO PRIVATO.

III — DENOMINAZIONE DELL'IMPIANTO

La denominazione in parola, da predisporre e indicare sin della fase di presentazione del progetto o della domanda iniziale di concessione, deve sempre contenere, salvo le eccezioni per alcune sciovie o slittovie e rotovie, le esatte indicazioni della località ove è ubicata la stazione a valle (seguita tra parentesi dalla quota sul livello del mare, in metri, di detta località) e della località ove è ubicata la stazione a monte (seguita tra parentesi dal la quota sul livello del mare, in metri, della località); le quote dovranno essere quelle topografiche (con approssimazione, data la peculiare finalità, alla unità o, in casi eccezionali, anche alla decina di metri) riferite, di norma, ai "piani di imbarco" delle stazioni ovvero, in mancanza, a quelle dei punti di imbocco delle funi traenti o portanti-traenti sulla puleggia di rinvio e su quella motrice; (esempio: Funivia bifune a va e vieni "Torre de' Busi (452) Valcava (1259)").

Qualora trattisi di sciovie, slittovie o rotovie, la denominazione potrà essere limitata, in mancanza della possibilità di indicare le due località, ad un solo toponimo (indifferentemente della stazione a valle, di quella a monte o della località in cui si sviluppa l'impianto) od al nome caratteristico attribuito convenzionalmente all'impianto, seguiti però sempre dalle due quote altimetriche (tra parentesi) di partenza e di arrivo; esempi: Sciovia: "Pian delle Betulle (1500) - Cima del Laghetto (1750)"; Sciovia: "Monte Stazio (1369 — 1453)"; Sciovia: "Nube d'Argento (1273 - 1354)".

Per quanto sopra si prega, a partire dalla data di ricezione della presente circolare, di voler adottare i seguenti criteri:

a) per le nuove domande di concessione o di altra natura, per la redazione di nuovi progetti e nella presentazione degli stessi sia sempre indicato nell'oggetto o nel titolo la dizione del "tipo di impianto" con la esatta "denominazione sempre completata con le due quote" degli estremi dell'impianto;

b) per gli impianti già concessi o in via di concessione od i cui progetti sono in via di approvazione e in tutta la corrispondenza ad essi relativa venga completata, ove necessario, - e possibilmente d'intesa con l'esercente - la dizione con tutti gli elementi necessari giusta gli esempi sopra riportati.

Considerate le finalità sopra illustrate, e "in primis" la necessità di seguire con precise statistiche nazionali su basi territoriali (Regioni, Province, Comuni) e di esatta classificazione tecnica, il rapido sviluppo del settore funiviario nel quadro dell'economia nazionale, si confida nella cortese collaborazione di tutte le Amministrazioni, Enti ed Uffici in indirizzo, affinché vengano osservate e convenientemente diffuse, nella maniera più ampia ed opportuna, le modalità di cui trattasi.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione.

IL MINISTRO